

Impatto sociale: contesto giuridico ed evoluzioni normative

Emiliano Giovine, Giuseppe Taffari

R&P Legal

Paper presentato in occasione dell'XI Colloquio Scientifico sull'impresa sociale, 26-27 maggio 2017, Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università degli Studi di Firenze

ISBN 978-88-909832-4-5

Abstract

Il tema della misurazione dell'impatto sociale è stato affrontato negli anni da differenti punti di vista e l'argomento ha anche una rilevanza giuridica, spesso trascurata.

Non vi è dubbio che sia arrivato il momento di trovare delle metriche di misurazione capaci di cogliere le specificità del mondo dell'imprenditoria sociale, ma ciò dovrebbe essere fatto partendo dagli strumenti - giuridicamente - vincolanti che sono stati elaborati fino ad oggi e che di fatto rappresentano il punto di partenza della nostra analisi.

Il precedente più noto è quello delle imprese sociali *ex lege* che, sulla base di quanto stabilito da D.lgs 155/06, sono tenute a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, predisposto sulla base delle linee guida contenute nel decreto attuativo emanato dall'allora Ministero della Solidarietà Sociale.

Di recente, con l'approvazione della "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", l'argomento è tornato alla ribalta in quanto la Legge delega prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, debba predisporre delle linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore.

Tuttavia si ritiene che il ragionamento vada esteso anche fuori dal perimetro dell'imprenditoria sociale, in quanto l'esigenza di rendicontare, valutare e soprattutto misurare l'impatto sociale giunge da contesti diversi anche se con declinazioni differenti. Solo per fare un esempio dal 2015, le imprese che intendono assumere la qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale devono, oltre ad essere in possesso delle caratteristiche previste dalla legge, dare evidenza dell'impatto sociale prodotto tramite la redazione di un "*Documento di descrizione di impatto sociale*".



E' interessante notare come intorno all'ecosistema dell'imprenditoria sociale, si registrino delle innovazioni interessanti anche all'interno dei nuovi modelli imprenditoriali, cd. "ibridi", quali ad esempio le società benefit.

Anche in capo a queste ultime infatti, che hanno fatto ingresso da poco nel panorama Italiano, è previsto un obbligo di rendicontazione annuale concernente il perseguimento delle proprie finalità di beneficio comune, di cui il legislatore individua il contenuto arrivando addirittura ad identificare uno standard di valutazione e delle aree di interesse specifiche.

La sensazione è che questa tematica stia riscuotendo un interesse trasversale all'interno di ambiti differenti e ciò è dimostrato anche dalla recente entrata in vigore, in Italia, della direttiva 2014/95/UE che disciplina le "informazioni di carattere non finanziario" che dovranno essere comunicate dagli "enti di interesse pubblico" - fra i quali rientrano le banche, le imprese di assicurazione e le società con strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati - e che impone a questi ultimi l'obbligo di redigere, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione che permetta di comprendere l'attività e l'andamento dell'impresa rispetto alle tematiche ambientali, sociali, relative al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione.

Da un lato abbiamo la Legge delega per la riforma del Terzo Settore che prevede l'introduzione di nuove linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale, dall'altro tutta una serie di provvedimenti che - tramite approcci in parte diversi - introducono degli obblighi di rendicontazione/misurazione.

Partendo da una analisi comparatistica dei modelli disciplinati dalla normativa Italiana, si esaminerà il profilo di ciascuno di essi al fine di valutare come la creazione di un vincolo giuridico - anche in ordine agli obblighi dell'impresa ed alla responsabilità degli amministratori - possa agevolare la creazione di un sistema di misurazione omogeneo e condiviso.

Keywords: impresa sociale, impatto, misurazione, terzo settore

Il presente lavoro rappresenta la sintesi di una più ampia attività di ricerca che stanno portando avanti gli autori su queste tematiche.

1. Introduzione

Il punto di vista giuridico che caratterizza il presente contributo impone innanzi tutto di svolgere alcune riflessioni preliminari. In primo luogo, considerato che al mondo non esiste ancora una norma giuridica - in senso stretto - che disciplini in maniera omogenea e condivisa la misurazione dell'impatto sociale, occorre rilevare come ci limiteremo ad effettuare una analisi degli strumenti introdotti dalla normativa Italiana anche al fine di verificare l'approccio del legislatore a questa nuova tematica.

Non v'è dubbio che sviluppare un metodo omogeneo e condiviso, come indicato del documento predisposto dallo European Commission Expert Group on Social Entrepreneurship (GECES) *"contribuirebbe a dare coerenza alla compilazione di relazioni, a dare un fondamento alla gestione delle attività all'interno delle imprese sociali di tutte le dimensioni (migliorandone così l'efficacia) nonché a favorire un impegno più consapevole con partner, investitori e finanziatori del settore pubblico"*¹.

Occorre inoltre considerare come il tema della misurazione - oggi diventato quasi *mainstream* - fosse già stato in qualche modo metabolizzato nell'ambito del Terzo Settore se è vero non solo che numerosi gli enti realizzano e pubblicano forme di rendicontazione sociale su base volontaria, ma che già prima dell'approvazione della legge sull'impresa sociale ha introdotto una forma di rendicontazione sociale obbligatoria e vincolante, erano state effettuati dei tentativi di introdurre questo obbligo con strumenti di natura prettamente normativa, anche se in un ambito differente².

Sul punto era intervenuta anche l'(ex) Agenzia per il Terzo Settore con la pubblicazione delle "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit"³ che definiva il bilancio sociale come *"uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione"*.

L'ultima riflessione è invece di natura puramente semantica: dall'analisi degli strumenti attualmente utilizzati nel panorama Italiano, è emerso come - forse inconsapevolmente - i termini rendicontazione, valutazione, descrizione, misurazione vengano utilizzati quasi fossero sinonimi quando in realtà, già le diverse definizioni adoperate fanno emergere un approccio differente.

Infatti, come si vedrà all'interno dei paragrafi successivi, mentre nell'ambito della redazione del bilancio sociale delle imprese sociali *ex lege* la norma adotta un approccio prevalentemente di natura rendicontativa, gli strumenti sviluppati successivamente tendono ad evolvere verso una dimensione che guarda anche alla "qualità" dell'impatto generato.⁴

Per comodità espositiva all'interno del presente contributo utilizzeremo prevalentemente il termine "misurazione", evidenziando tuttavia i differenti approcci utilizzati dal legislatore.

Di certo emerge in maniera molto chiara come l'attività di rendicontazione sociale sia un argomento ormai trasversale, non più legato esclusivamente a dinamiche collegate al mondo del non profit, e la centralità del tema è comprovata dal fatto che non rappresenta solo un settore di ricerca in costante

¹ "Approcci proposti per la misurazione dell'impatto sociale", Sottogruppo GECES sulla misurazione dell'impatto, Commissione europea Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione Unità C2, 2014.

² Solo per fare un esempio, con riferimento alle fondazioni di origine bancaria, già l'articolo 9 comma 1 del D.lgs. 153/99 stabilisce come " (...) La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari".

³ Si veda l'Atto di indirizzo dell'Agenzia per il Terzo Settore del 15 Aprile 2011.

⁴ Al riguardo si noti come tanto è vero che nella prima versione del Disegno di Legge Delega per la riforma del Terzo Settore, poi modificata, si parlava dell'impresa sociale come di un soggetto "avente come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili". Sull'argomento di veda anche R. Randazzo, G. Taffari *"Impresa Sociale e Impact Investing: Adesso si cambia!"*, Milano, 2015.

evoluzione da parte delle istituzioni accademiche, ma raccoglie l'interesse da parte di organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, operatori del settore, associazioni di categoria, e dalle istituzioni europee, tutti impegnati nella ricerca di indice e di metriche che siano in grado di rispondere alla "sfida" della misurazione dell'impatto sociale.

Come riportato anche nel report della social impact investment task force istituita in ambito G8, *"affinché l'innovazione sociale non rimanga una mera enunciazione di principi, destinati, poi, ad una rapida irrilevanza, ma possa portarci invece oltre i limiti strutturali della società dell'innovazione, è necessario un cambio di paradigma, per orientare i processi economici verso impatti misurabili e socialmente positivi"*⁵.

Prendendo le mosse da tale assunto, all'interno del presente contributo si effettuerà una analisi delle modalità attraverso le quali il legislatore Italiano abbia affrontato questi aspetti, partendo dai principali strumenti, giuridicamente vincolanti, introdotti fino ad oggi con riferimento al mondo dell'imprenditoria e dell'innovazione sociale, partendo dal bilancio sociale introdotto nel 2005 per le imprese sociali ex lege fino ad arrivare alle novità introdotte dal disegno di legge delega per la riforma del Terzo Settore.

2. Il bilancio sociale

Come accennato nei capitoli precedenti, uno dei primi provvedimenti ha sancito l'obbligo per le imprese sociali ex lege⁶ di predisporre il bilancio sociale è stato il D.Lgs 155/06.

Ci si muove, quindi, dall'assunto che l'impresa sociale ex lege non rappresenti un nuovo soggetto di diritto, bensì di una veste giuridica finalizzata a costituire uno strumento di unione per due categorie di enti giuridici in apparenza dicotomici (gli enti senza scopo di lucro e le società commerciali).

Si può notare, quindi, come il legislatore, abbia voluto consentire anche ai soggetti già disciplinati dal Libro V del codice civile di porre in essere la propria attività economica in settori di "utilità sociale" individuati dalla norma, ed agli enti disciplinati dal Libro I di svolgere un'attività in forma marcatamente imprenditoriale al di fuori del perimetro all'interno del quale si muovono, tradizionalmente, gli enti non commerciali.

Con particolare riferimento al tema oggetto del presente contributo l'articolo 10, comma 2, stabilisce che l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve *"redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale"*.

Già dalla formulazione della norma, si evince molto chiaramente come ciò rappresenti un vero e proprio obbligo e non una facoltà: il bilancio sociale va infatti depositato presso il registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio.

⁵ Cfr. *"La finanza che include. Gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia"*, Rapporto Italiano della Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8, Roma, 2015.

⁶ Per un approfondimento sulla disciplina delle imprese sociali ex lege si veda anche *"Impresa sociale e sussidiarietà"*, G. Fiorentini (a cura di), Milano, 2006; A. Fici, D. Galletti (a cura di), *"Commentario al decreto sull'impresa sociale"*, Torino, 2007; M.V. De Giorgi (a cura di), *"La nuova disciplina dell'impresa sociale"*, Commentario al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, Padova, 2007, 1.AA VV., *"Riforma del Terzo Settore - Profili innovativi e applicativi della Legge delega"*, Milano, 2016.

Alla norma citata è stata successivamente data attuazione, nel 2008, tramite l'approvazione di quattro distinti decreti relativi alla definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa ai fini della determinazione dell'attività principale, alla definizione degli atti che devono essere depositati presso l'ufficio del registro, all'individuazione delle imprese linee guida relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed - appunto - alle linee guida per la redazione del bilancio sociale.

Vero è che il bilancio sociale è già stato oggetto di numerosi studi ed approfondimenti, ma il decreto rappresenta il primo vero provvedimento normativo che detta una disciplina specifica⁷, rivolto - tuttavia - esclusivamente alle imprese sociali.

Tornando al contenuto del decreto, le *linee guida* adottate con il Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2008 stabiliscono come il bilancio sociale, infatti, debba contenere "*almeno le seguenti informazioni*", divise per sezioni, lasciando un margine agli operatori del settore per la redazione del documento che dovrà essere suddiviso come segue:

- a) Introduzione, ove si illustra la metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
- b) Sezione A - Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori
- c) Sezione B - Struttura, governo ed amministrazione dell'ente
- d) Sezione C - Obiettivi e attività
- e) Sezione D - Esame situazione finanziaria
- f) Sezione E - Altre informazioni opzionali

Quanto all'introduzione, le linee guida non ne dettagliano i contenuti, lasciando così aperta la possibilità per l'organizzazione rendicontante di ispirarsi ad altre linee guida nazionali o internazionali.

La sezione A contiene una serie di informazioni di sintesi sull'ente ed i suoi amministratori, quali: nome dell'ente, indirizzo della sede legale e altre sedi secondarie, nominativi degli amministratori, data di prima nomina e durata in carica, nominativi di soggetti che ricoprono cariche istituzionali, settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.

La sezione B è dedicata alla struttura, al governo e all'amministrazione dell'ente ed in questa sezione devono essere qui riportate informazioni su l'oggetto sociale come previsto nello statuto, la forma giuridica prescelta, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo, le previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente, le modalità di nomina degli amministratori e le eventuali deleghe agli stessi conferite.

Per gli enti di tipo associativo, si richiede un'analisi della struttura sociale e una relazione sintetica sulla vita associativa (il numero di assemblee svoltesi nell'anno, la partecipazione all'assemblea di approvazione del bilancio, etc.).

Questa sezione deve, inoltre, contenere una mappa dei diversi portatori di interesse, con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle categorie mappate. Sempre con riguardo al sistema di relazioni dell'impresa sociale, si richiede di descrivere le principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese.

⁷ M. Poletto, "*Impresa sociale: approvati i decreti attuativi mancanti*", in Enti non Profit nr. 3, Milano, 2008.

Devono poi essere comunicati dettagli sulle partecipazioni sociali, intendendosi per tali sia le partecipazioni che l'impresa ha in altre imprese o in altri enti senza scopo di lucro che le partecipazioni che altri soggetti economici hanno nell'impresa sociale.

Sono richiesti i dati relativi ai compensi, a qualunque titolo corrisposti, agli amministratori e a coloro che ricoprono cariche istituzionali, ai soggetti incaricati del controllo contabile nonché i dati relativi alle retribuzioni minime e massime dei dipendenti e dei collaboratori con altre forme di contratto, al fine di verificare che non venga aggirato il divieto di distribuzione degli utili.

Oltre a specificare il numero di donne sul totale dei lavoratori, il bilancio sociale dovrà, se rilevante, rendicontare il numero dei volontari attivi, con indicazione della dinamica e del tipo di impiego presso l'organizzazione.

Esso dovrà fornire inoltre numero e tipologie dei beneficiari, diretti ed indiretti, delle attività svolte dall'ente, conducendo un'analisi utile anche alle attività di coinvolgimento connesse sia alla rendicontazione sociale sia alla gestione dell'impresa.

Infine, la sezione B dovrà chiudersi con una valutazione degli amministratori sui rischi di tipo economico-finanziario cui l'impresa è esposta e sui fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali, completata dalla descrizione delle procedure che si sono messe in atto per prevenire tali rischi.

Oltre ad una serie di informazioni e dati quantitativi, la sezione chiede quindi a chi è preposto al governo dell'impresa sociale di condurre un'analisi, economica e strategica, relativa al futuro dell'impresa e alla sua capacità di raggiungere la missione che si è proposta, analisi che dovrebbe più opportunamente basarsi anche sui dati e le analisi contenute nella sezione C.

Nella sezione C, invece, dovranno essere elencate le finalità principali dell'ente, in coerenza con lo statuto e l'atto costitutivo e gli obiettivi di gestione che l'impresa sociale si è posta nell'ultimo anno, riportando un'analisi dei fattori rilevanti per il loro conseguimento.

Inoltre, all'impresa viene chiesto di condurre *“una valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati e conclusi nell'anno con evidenza di eventuali scostamenti”* e quindi di esprimere un giudizio sui propri risultati, argomentando sulla base dei dati e delle informazioni raccolte.

Sempre in questa sezione vanno indicate le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari messe in atto (come richiesto per avere la qualifica di impresa sociale) e le eventuali attività di raccolta fondi svolte nel corso dell'anno.

Questa sezione si conclude con l'illustrazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani per il futuro.

La Sezione D è dedicata alla situazione finanziaria e dovrà contenere una analisi delle entrate e dei proventi, con l'indicazione del rispetto della prevalenza delle attività di produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale, delle uscite e degli oneri, accompagnata dall'indicazione di come esse hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente (presumibilmente gli obiettivi di gestione elencati nella sezione precedente), dei fondi e della loro distinzione tra disponibili, vincolati e di dotazione, degli investimenti effettuati con indicazione delle modalità di finanziamento e della loro funzionalità rispetto al conseguimento degli obiettivi dell'impresa sociale.

Infine, in relazione alle attività di raccolta fondi, già descritte nella sezione precedente, si dovranno rendicontare i costi sostenuti per la realizzazione e le entrate ottenute, evidenziando quale percentuale di queste ultime sia stata utilizzata per coprire i costi delle attività di raccolta fondi.

L'ultima sezione dovrà contenere delle indicazioni rispetto alle modalità di coinvolgimento dei beneficiari delle attività dell'impresa, sia a titolo professionale che volontarie.

L'obbligatorietà di questa forma di rendicontazione è, ulteriormente, confermata dall'ultimo paragrafo del provvedimento attuativo ove si precisa non solo che il bilancio sociale debba essere sottoposto all'approvazione degli organi sociali, congiuntamente al bilancio di esercizio, ma che a quest'ultimo debba anche essere data ampia pubblicità a seguito del deposito presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

3. La Riforma del Terzo Settore

Da ormai quasi un anno è stata approvata, la Legge 6 giugno 2016, n. 106, in G.U. n. 141 del 18 giugno 2016 inerente alla riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Il testo tratteggia i principi di una riforma che interesserà, sotto diversi aspetti, la complessa galassia del Terzo Settore con particolare riferimento a: (i) la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile, (ii) il riordino della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore compresa la disciplina tributaria, (iii) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, (iv) la revisione della disciplina in materia di servizio civile⁸.

Con riferimento alla nostra analisi è interessante notare, pur non essendovi un articolo dedicato, la parola "impatto" venga citata diverse volte all'interno del provvedimento con sfumature ed accenti differenti.

In primis all'articolo 4 ad esempio - *"Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore"* - viene specificato come fra gli obiettivi della riforma vi sia anche quello di valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio.

All'interno dell'art. 7 - relativo a *"Vigilanza, monitoraggi e controlli"* - al comma 3 viene indicato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba predisporre le linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore.

Inoltre l'articolo fornisce anche una definizione di valutazione dell'impatto sociale, identificandolo come *"la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato"*.

All'articolo 9, relativo alle misure fiscali e di sostegno economico, si fa riferimento invece alla revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ed all' *"introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di*

⁸ G. Taffari, E. Giovine, *"Terzo settore, impresa sociale e servizio civile: entro 12 mesi i decreti"*, in Il Quotidiano Giuridico, Milano 2016.

ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente".

All'articolo 10, relativo alla istituzione della Fondazione Italia Sociale viene precisato come quest'ultima abbia lo scopo di sostenere, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, con un elevato impatto sociale e occupazionale. Il comma 5 prevede inoltre come la Fondazione debba, altresì, disporre di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

Il concetto di impatto, e quindi di misurazione, attraversa trasversalmente tutto il provvedimento anche se occorrerà attendere ora i provvedimenti attuativi per valutare in che modo i soggetti coinvolti dovranno conformarsi agli obblighi previsti dalla legge.

4. Il documento di descrizione di impatto sociale

Come anticipato nelle premesse l'attività di rendicontazione sociale si va estendendo anche fuori dal mondo dell'imprenditoria sociale, in senso stretto, come dimostrano i diversi sistemi di misurazione sviluppati negli ultimi anni, primo fra tutti il documento di descrizione di impatto sociale introdotto per le start-up innovativa a vocazione sociale.

Il D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo modello societario: le *start-up* innovative⁹. Possono assumere tale qualificazione le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europee, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che: (i) sono costituite e operano da non più di 60 mesi, (ii) sono residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, (iii) il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non supera i 5 milioni di euro, (iv) non distribuiscono e non hanno distribuito utili, (v) hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, (vi) non sono state costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre le start-up devono possedere dei requisiti alternativi con riferimento alle risorse impiegate in ricerca in sviluppo, all'impiego di personale specializzato, alla titolarità di brevetti, privative industriali, etc. Ciò che riguarda l'oggetto del nostro approfondimento è, tuttavia, l'introduzione di una ulteriore categoria di start-up, quelle "a vocazione sociale" (di seguito "Siavs"), che presentano tutti i requisiti sopraelencati, ma che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 che disciplina l'impresa sociale *ex lege* e quindi assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali¹⁰.

⁹ S. Ricci, "Social Start-Up", Santarcangelo di Romagna, 2015.

¹⁰ R. Randazzo, G. Taffari, P. Pellini, "La vocazione sociale delle start-up innovative", Milano, 2012.

Con riferimento all'attività posta in essere dalle Siavs, è interessante notare come anche il Ministero dello Sviluppo Economico¹¹ abbia stabilito, tramite la Circolare 3677/C del 20 gennaio 2015, che il riconoscimento dello status di Siavs presuppone il rilascio di una autocertificazione tramite la quale l'impresa, oltre a dichiarare di operare in via esclusiva in uno o più settori sopra elencati, *"si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto"*.

Tale impegno rappresenta un adempimento obbligatorio e si sostanzia nella redazione di un *"Documento di descrizione di impatto sociale"*, che non ha un contenuto predeterminato ma rispetto al quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito delle indicazioni tramite la predisposizione della *"Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del documento di descrizione dell'impatto sociale"*¹².

Chiaramente si tratterà di un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non ancora giunte al deposito del primo bilancio, o di un impatto generato nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo bilancio¹³.

E' interessante notare come in questa ipotesi venga introdotta una ulteriore variazione semantica in quanto, nelle citate linee guida del MISE parla di *"descrizione"* dell'impatto social ovvero *"assegnare alle attività che questa svolge degli effetti più ampi e di lungo termine, effetti intesi come potenziali benefici o cambiamenti che l'intervento genera nella comunità in termini di conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita, valori. Allo stesso tempo, questi risultati devono essere tradotti in termini misurabili"*.

Ciò posto, le linee guida suggeriscono, sebbene a titolo meramente esemplificativo, che *"l'informativa richiesta per dare evidenza dell'impatto sia composta da un documento descrittivo e da una griglia di indicatori"* e potrebbe articolarsi nelle seguenti sezioni: profilo dell'organizzazione, il problema sociale e la soluzione proposta, la descrizione delle attività, l'impatto sociale generato¹⁴.

Quanto agli indicatori il documento contiene una *"griglia di misurazione dell'impatto sociale"* che li suddivide e categorizza in indicatori generali (es. impatto sociale sui beneficiari, impatto sociale sugli operatori interni, governance, pari opportunità, supporto alla ricerca, sostenibilità ambientale, legame con il territorio e partecipazione civica, numero di stakeholders intervistati nel processo di valutazione dell'impatto, dati economico finanziari) ed indicatori specifici del settore di operatività (es. assistenza sociale e assistenza sanitaria, educazione, istruzione e formazione extrascolastica, universitaria e post-universitaria, etc.), declinandoli poi ulteriormente in indicatori di output (prodotti o servizi forniti) e di outcome (risultati).

Anche in questo caso, si tratta di un adempimento obbligatorio - e non di una facoltà dell'impresa - presupposto sia per l'ottenimento che per il mantenimento della qualifica di Siavs.

¹¹ Circolare n. 3677/C del 20/01/2015.

¹² http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf

¹³ In particolare, le Siavs sono tenute a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente tale documento in occasione dell'invio dell'autocertificazione citata e, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell'art. 25, comma 15 del DL 179/2012. Tale articolo prevede come *"Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese"*.

¹⁴ Le Linee Guida individuano due strumenti per supportare l'organizzazione nella descrizione dell'impatto sociale generato ovvero la *"Teoria del Cambiamento"* e la *"Catena del Valore dell'Impatto"*.

5. Lo standard di valutazione esterno

In questo contesto si collocano anche le società benefit. Introdotta dalla legge di stabilità 2016¹⁵, le società benefit sono imprese che "nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse"¹⁶. Tale norma rappresenta un elemento di rottura e di innovazione assai significativo sia nel contesto italiano che europeo. Si tratta infatti dell'espressione di un processo evolutivo, non soltanto normativo, che si sta registrando in Italia e in Europa, e che riguarda la contaminazione tra modelli e strumenti diversi, già ampiamente consolidata nel contesto anglosassone.

La qualifica di società benefit introdotta dalla normativa italiana ricalca infatti, per molti aspetti, struttura e meccanismi della Benefit Corporation (B-Corp) americana, introdotta per la prima volta in Maryland, nel 2010 e oggi presente in 32 stati americani¹⁷, e che è stata concepita come *triple bottom line company* integrando gli obblighi tradizionali degli amministratori (a tutela degli interessi economici dei soci) con l'impegno finalizzato al perseguimento di benefici per la collettività e l'ambiente circostante¹⁸.

L'introduzione delle società benefit si inserisce in tale contesto segnando un possibile passaggio dalle qualifiche basate su requisiti (formali) definiti ex ante, ad un sistema incentrato sempre di più sulla misurazione dell'impatto. Anche in forza di tale principio rappresentano oggi un punto di riferimento per quegli imprenditori - con una spiccata "coscienza" sociale - alla ricerca di appigli normativi precisi che tengano conto di alcuni concetti essenziali che caratterizzano questi nuovi soggetti: attività economica, beneficio comune, bilanciamento degli interessi e, per l'appunto, misurazione dell'impatto.

Questo è il terreno su cui, da un anno a questa parte, si muovono le società benefit in Italia, ma su cui anche altre giurisdizioni europee stanno iniziando ad avviare progetti normativi incentrati sull'ibridazione dei soggetti giuridici e dei modelli di business, combinando attività for profit tradizionali e beneficio comune misurabile.

In particolare Francia e Germania, pur non avendo ancora introdotto le Benefit Corporation all'interno dei propri ordinamenti, presentano oggi un contesto politico sensibile ed aperto all'adozione di nuove forme giuridiche che favoriscano attività d'impresa caratterizzate dal meccanismo *profit-with-purposes*¹⁹. In Germania gli imprenditori che intendano intraprendere attività commerciali generatrici di un beneficio comune non hanno a disposizione uno strumento giuridico *ad hoc*, ma si limitano ad adottare forme giuridiche tradizionali, tra cui l'equivalente della nostra società a responsabilità limitata, intervenendo sensibilmente sullo statuto per evidenziare gli scopi benefici ed i possibili beneficiari delle attività svolte²⁰.

¹⁵ Le società benefit sono state introdotte dalla legge 28 Dicembre 2015 n. 208 e sono disciplinate dall'articolo 1 commi 376-384. Per un approfondimento sulla società benefit si veda anche, R. Honeyman, "Il manuale delle B Corp", Milano, 2015. È utile sottolineare quando si parla di Benefit Corporation, ci si riferisce a due fenomeni diversi ma complementari ovvero da un lato le B-Corp - una certificazione che può essere ottenuta da qualsiasi impresa privata che rispetti determinati standard - e dall'altro la Benefit Corporation, una vera e propria forma giuridica introdotta per la prima volta negli Stati Uniti e da qualche mese anche in Italia con la denominazione società benefit.

¹⁶ Art. 1 co. 376, L. n. 208/2015.

¹⁷ F.R. Resor, "Benefit Corporation Legislation", 12 Wyo. L. Rev. 91, 2012, p. 110.

¹⁸ I. Kanig, "Sustainable Capitalism Through the Benefit Corporation: Enforcing the Procedural Duty of Consideration to Protect Non-Shareholder Interests", 64 Hastings L.J. 863, 2012-2013, p. 888.

¹⁹ A. Pelatan, R. Randazzo, "The First European Benefit Corporation: blurring the lines between 'social' and 'business'", p. 4, available at <http://esela.eu/news/the-first-e/>, 2016.

²⁰ AA. VV., *Balancing Purpose with Profits: Legal Mechanism to Lock In Social Mission For "Profit With Purposes" Businesses Across The G8*, 2014, Orrick, p. 64.

Lo stesso avviene, al momento anche in Francia, grazie anche ad una minore rigidità, rispetto all'Italia, circa la possibilità di estendere e diversificare scopi e modalità di perseguimento dei medesimi per i soggetti giuridici tradizionalmente for-profit²¹. Anche grazie al primato europeo dell'Italia nell'introduzione delle società benefit, il dibattito sull'adozione di strumenti normativi affini sta ora entrando nel vivo in Francia e Germania, così come in altri paesi europei.

Le società benefit, così come concepita in Italia, presenta diverse caratteristiche che la accomunano alla Benefit Corporation americana. Tra queste spicca certamente la duplice finalità della misurazione ed i rispettivi criteri da adottare. Le società benefit sono tenute infatti ad adottare criteri di misurazione non solo nell'ottica di dover rendicontare rispetto all'attività di beneficio comune svolta - sul punto vi è l'obbligo di depositare un *report* annuale da allegare al bilancio - ma anche e soprattutto di valutare l'impatto generato utilizzando uno *standard* esterno, indipendente, credibile e trasparente, che tenga conto di diverse aree di valutazione fra le quali il governo d'impresa, i lavoratori, l'ambiente, etc.²²

Calandosi ora nel contesto specifico delle società benefit italiane occorre premettere e chiarire che si tratta di imprese *for profit* che perseguono un duplice scopo, di lucro e di beneficio comune. Le due dimensioni si collocano, per la prima volta sullo stesso piano.

Nei modelli sviluppati fino ad oggi il raggiungimento di una finalità sociale veniva supportato da una infrastruttura imprenditoriale, mentre nel caso delle società benefit queste due dimensioni corrono su binari paralleli ed equidistanti, senza teoriche gerarchie strumentali o di contenuto. L'attività di impresa non è - infatti - funzione di una finalità di interesse collettivo, come nel caso delle imprese sociali, né, viceversa, il beneficio comunque rappresenta un "di cui" dell'attività di impresa. La finalità di maturare profitto e distribuire gli utili coesistono e si combinano con il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune.

Trattandosi di una novità piuttosto dirompente all'interno del panorama italiano, assumono particolare importanza, nella disciplina delle società benefit, le norme che introducono obblighi di trasparenza e di documentazione dell'attività sociale in relazione al positivo impatto da esse generato sulle categorie di soggetti individuate dalla legge: è posto infatti, a carico della società, un obbligo di rendicontazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, di cui il legislatore individua in modo specifico il contenuto, disponendone la pubblicazione nel sito internet della società²³.

La relazione annuale, che deve essere allegata al bilancio di esercizio, rappresenta il principale strumento di *accountability* di cui dispone la società benefit. Attraverso il corretto assolvimento di tale onere documentale, la società è in grado di rappresentare all'esterno la misura del suo coinvolgimento nella realizzazione delle finalità sociali e di dare conto dei risultati ottenuti, accreditandosi agli occhi del pubblico come impresa socialmente orientata. Dal punto di vista degli stakeholder, la pubblicazione della relazione con periodicità annuale dovrebbe consentire loro di esprimere un giudizio sulla coerenza tra i risultati raggiunti e le finalità individuate dalla società in fase di programmazione dell'attività.

La circostanza che si tratti di un documento separato rispetto al bilancio, sebbene ad esso allegato, assicura la possibilità di prendere visione contemporaneamente sia dei "risultati aziendali di tipo economico-finanziario-patrimoniale", sia di quelli più specificamente sociali.

²¹ Ibidem, p. 39.

²² Per un approfondimento sulle caratteristiche e sul percorso di introduzione delle Benefit Corporation americane si vedano: W.H. Clark, E.K. BASSON, "How Benefit Corporations are redefining the purpose of Business Corporations", William Mitchell Law Review 819, 2012, p. 821; T.J. White, "Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of The Benefit Corporation Commission", 41 J. Legis. 329, 2014-2015, p. 340.

²³ Art. 1 co. 382-3 L. 208/15.

La relazione deve contenere infatti una *“descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato”*, nonché *“la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno”* e si conclude poi con una *“sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”*²⁴.

Per quanto concerne l’attestazione e la rendicontazione delle performance relative al raggiungimento dei benefici promessi, la legge impone così alle società benefit l’adozione dello standard di valutazione esterno. Lo standard deve avere le caratteristiche individuate nell’allegato 4 alla l. n. 208/15, le quali ripetono, pressoché fedelmente, quelle richieste dal MBCL per il *third-party standard* con cui devono essere validate le performance delle B-Corp americane²⁵.

In particolare, l’allegato 4 prevede che lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit debba essere:

- a) *“esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune”*;
- b) *“sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa”*;
- c) *“credibile perché sviluppato da un ente che a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso e b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedono eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica”*;
- d) *“trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche”*.

Nell’allegato 5 sono poi individuate le aree di analisi che devono essere prese in considerazione nella valutazione dell’impatto e di cui si dovrà dare conto nella relazione annuale. Esse comprendono:

- a) il governo dell’impresa, *“per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento del beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società”*;
- b) le relazioni con i dipendenti e i collaboratori della società *“in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro”*;
- a) le relazioni della società con altri portatori d’interesse, quali *“i propri fornitori, il territorio, le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura”*;
- b) l’impatto dell’attività della società sull’ambiente, *“con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fin vita”*.

Si tratta di un elenco dettagliato, e a prima vista esaustivo, delle aree più rilevanti in cui si possono apprezzare e misurare, sulla base dello standard utilizzato, gli effetti positivi dell’azione della società benefit.

²⁴ Art. 1 co. 382 L. 208/15.

²⁵ Third Party Standard for Benefit Corporation <http://www.triplepundit.com/2012/03/third-party-standards-benefit-corporations/#>.

Volendo fare un inciso, finale, di carattere normativo si evidenzia come la società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune, indicate nel proprio statuto, è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo²⁶ e come l'inosservanza degli obblighi introdotti dalla citata normativa, può inoltre costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, comportando l'applicazione della disciplina prevista dal Codice Civile in tema di responsabilità degli amministratori.

6. Il non financial reporting

Come già espresso nel corso della trattazione, è evidente come l'attività di rendicontazione sociale sia oggi un argomento non più legato esclusivamente a dinamiche collegate al mondo del non profit, ma interessi e riguardi, sempre di più, anche le società commerciali e gli enti ad esse correlati.

La centralità del tema è comprovata dalla recente adozione, originata dal recepimento della Direttiva Europea 2014/95/UE, del d.lgs. n. 254/2016 in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (*non financial reporting*) e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Si tratta di una norma che, fin dalla sua promulgazione ha generato curiosità e aspettative, ma anche perplessità e dubbi. In particolare ci si chiede, e sarà la fase applicativa a fornire le prime risposte, se la reportistica prevista da tale norma possa rivelarsi un ulteriore aggravamento degli adempimenti burocratici già previsti in capo alle imprese o se, come sostengono i fautori della medesima, potrebbe invece rappresentare un passaggio nodale verso una nuova fase di creazione di valore condiviso.

Tale ultimo assunto si fonda sulle possibili opportunità che le imprese destinatarie della norma potrebbero sfruttare attraverso l'acquisizione di vantaggi reputazionali e di relazione con gli stakeholder. Come nel caso delle società benefit sarà però essenziale far convergere le imprese su standard di rendicontazione uniformi e condivisi, nonché definire in maniera precisa indicatori, metriche, ed altri elementi che caratterizzano la misurazione e la comparabilità dei dati relativi alla performance non finanziaria aziendale.

Il Decreto sul *non financial reporting* attualmente coinvolge ed ha come destinatarie le imprese di maggior ruolo e dimensione nella mappa economica italiana, ma il fatto che, già oggi incentivi le PMI alla rendicontazione volontaria delle proprie performance non finanziarie lascia intravedere spazio per un progressivo incremento del proprio bacino di destinatari.

L'ambito di applicazione soggettivo del d.lgs. n. 254/2016 (nel prosieguo, il "Decreto Legislativo") riguarda gli *enti di interesse pubblico*, come definiti ai sensi del [d.lgs. n. 39/2010](#), vale a dire:

- a) le società con strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione italiane ovvero autorizzate ad esercitare in Italia;
- d) le imprese di riassicurazione (la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da altre imprese di riassicurazione);

²⁶ Il soggetto competente a vigilare è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Oltre ad un requisito identificativo la norma prevede altresì un requisito dimensionale che i suddetti enti devono avere per risultare destinatari degli obblighi di dichiarazione. In particolare prevede che i sopraccitati:

1. abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e
2. abbiano superato uno dei seguenti limiti dimensionali:
 - totale dello stato patrimoniale superiore ad euro 20 milioni ovvero
 - totale dei ricavi netti superiore ad euro 40 milioni.

Gli enti di interesse pubblico possono essere società singole oppure società madri di un gruppo di imprese: le prime redigono una dichiarazione individuale di carattere non finanziario, mentre le seconde una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Sono esentati dall'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario:

- a) gli enti di interesse pubblico tenuti a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nel caso in cui tale ente rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario oppure se sia ricompreso nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa dalla propria controllante;
- b) gli enti di interesse pubblico tenuti a redigere la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, nel caso in cui tale ente sia ricompreso nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa dalla propria controllante.

Il Decreto Legislativo introduce l'obbligo di predisporre una dichiarazione annuale di carattere non finanziario, relativa ai temi - ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva - che siano rilevanti in considerazione delle attività e delle caratteristiche dell'impresa ("Dichiarazione di Carattere Non Finanziario" o "Dichiarazione").

La Dichiarazione di Carattere Non Finanziario deve comprendere:

- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa (es. modello 231);
- b) le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

In particolare, la Dichiarazione fornisce informazioni riguardanti:

- a) l'utilizzo di risorse energetiche (distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili) e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza;
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Le informazioni contenute nella Dichiarazione di Carattere Non Finanziario dovranno essere veritiere ed affidabili.

L'obbligo di *disclosure* previsto dal Decreto Legislativo è basato sul principio del *comply or explain*: vale a dire che i soggetti destinatari della disciplina del Decreto Legislativo sono in ogni caso tenuti alla redazione della Dichiarazione anche nell'ipotesi nella quale non abbiano praticato politiche in relazione a uno o più degli ambiti sopra citati.

In tal caso, in applicazione del principio "*comply or explain*" i medesimi soggetti saranno tenuti a descrivere nella Dichiarazione - in maniera chiara e articolata mediante l'utilizzo di informazioni veritiere ed affidabili - le ragioni per le quali abbiano deciso di non adottare misure in relazione alla sostenibilità della propria attività d'impresa oppure abbiano omesso di svolgere attività in favore della comunità nella quale operano.

È di tutta evidenza l'obiettivo di "*moral suasion*" che il legislatore ha inteso esercitare mediante l'introduzione del principio del *comply or explain*, soprattutto, se si tiene in considerazione che i soggetti destinatari della normativa contenuta nel Decreto Legislativo (società con strumenti quotati, banche, assicurazioni ecc.) sono per loro natura tenuti a giustificare ai propri soci investitori non solo i risultati economici, ma anche il modo nel quale tali risultati sono stati ottenuti.

Invero, la Dichiarazione consente agli *stakeholder* di comprendere, oltre all'andamento dell'attività di impresa, anche l'impatto dalla stessa prodotto sul contesto socio-ambientale nel quale ciascuna impresa opera.

Pertanto, oltre a rappresentare un obbligo di legge, la Dichiarazione di Carattere Non Finanziario diventerà (come i gruppi con più spiccata sensibilità ambientale già fanno da tempo) un efficace strumento per accrescere la credibilità dell'impresa nei confronti dei propri investitori, nonché sul mercato nel quale quest'ultima opera, facendo emergere la sostenibilità del proprio modello di *business*, in un contesto globale nel quale la sostenibilità sta lentamente - ma inesorabilmente - diventando un *driver* di molte scelte di politica economica di interesse nazionali.

A conferma di ciò, rileviamo come la Dichiarazione di Carattere Non Finanziario si inserisca a pieno titolo tra gli SDGs (*Sustainable Development Goals* o Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) formulati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite²⁷, con riguardo all'Obiettivo 12 "*Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo*" e, in particolare, al target 12.8 "*Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche*".

La Dichiarazione deve essere redatta, come detto, *annualmente* e deve fornire un raffronto delle informazioni ivi incluse con quelle fornite negli esercizi precedenti.

Essa potrà alternativamente:

- a) essere contenuta nella relazione sulla gestione degli amministratori e costituire una sua specifica sezione, contrassegnata, a seconda dei casi, come "*Dichiarazione individuale di carattere non finanziario*" ovvero "*Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario*";
- b) costituire una relazione distinta - fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata, a seconda dei casi, dalla dicitura di cui alla precedente lettera - che, una volta approvata dall'organo di amministrazione, viene pubblicata presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.

²⁷ Il 25 settembre 2015, dopo un processo di negoziazione durato quasi due anni, l'[Assemblea Generale delle Nazioni Unite](#) ha formalmente adottato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030.

La Consob è stata designata quale organo competente per l'accertamento delle violazioni del Decreto Legislativo e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

All'interno delle società, i destinatari della disciplina della Dichiarazione sono gli amministratori (quindi consiglio di amministrazione o consiglio di gestione, a secondo del modello di amministrazione prescelto), tenuti a predisporla ed approvarla, mentre gli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione) sono onerati di un attivo compito di verifica del rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo, con l'obbligo di riferire se del caso all'assemblea.

Le principali sanzioni connesse alla mancata o non veritiera formulazione dell'Informazione Non Finanziaria sono le seguenti:

- a) agli amministratori dell'ente di interesse pubblico obbligato a norma del Decreto Legislativo che omettono di depositare, presso il registro delle imprese nei termini prescritti, la Dichiarazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che varia *da euro 20.000 ad euro 100.000*; se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
- b) ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico obbligato a norma del Decreto Legislativo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza, omettono di riferire all'assemblea che la Dichiarazione non è redatta in conformità a quanto prescritto *ex lege*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che varia *da euro 20.000 ad euro 100.000*;
- c) agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico obbligato a norma del Decreto Legislativo che depositano una Dichiarazione contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omette fatti materiali rilevanti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che varia *da euro 50.000 a euro 150.000*;
- d) al soggetto incaricato della revisione dall'ente di interesse pubblico obbligato a norma del Decreto Legislativo che omette di verificare la Dichiarazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che varia *da euro 20.000 a euro 50.000*.

Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi: i soggetti non inclusi nell'obbligo di cui al Decreto Legislativo hanno la facoltà di redigere e pubblicare dichiarazioni (individuali ovvero consolidate) non finanziarie che si attengono a quanto disposto dal Decreto Legislativo.

Conclusioni

In conclusione non si può non rilevare come il percorso per la creazione di metriche e strumenti di misurazione finalizzati a registrare la creazione del valore sociale, necessiti anche di un presupposto giuridico utile non soltanto a rimarcare la vincolatività, ma anche ad individuare strumenti ed indicatori di misurazione uniformi e condivisi; in tale ottica, anche attraverso un rinnovato palinsesto normativo, la misurazione dell'impatto può davvero costituire una svolta paradigmatica sia per il Terzo Settore che per il mondo corporate, favorendo una resa sempre più efficace delle attività di rendicontazione sociale.

Bibliografia

- AA. VV., *Riforma del Terzo Settore - Profili innovativi e applicativi della Legge delega*, Milano, 2016
- AA. VV., *Balancing Purpose with Profits: Legal Mechanism to Lock In Social Mission For "Profit With Purposes" Businesses Across The G8*, Orrick, 2014
- F. ALLEVA, *L'impresa sociale italiana*, Milano, 2007
- I. BENGO, M. ARENA, G. AZZONE & M. CALDERINI, *Indicators and metrics for social business: a review of current approaches*, *Journal of Social Entrepreneurship*, 7:1, 1-24, DOI: 10.1080/19420676.2015.1049286, 2016
- W. H. CLARK, E. K. BABSON, *How Benefit Corporations are redefining the purpose of Business Corporations*, *William Mitchell Law Review* 819, 2012
- M.V. DE GIORGI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Padova, 2007
- G. FIORENTINI, *Impresa sociale e sussidiarietà*, Milano, 2008
- I. KANIG, *Sustainable Capitalism Through the Benefit Corporation: Enforcing the Procedural Duty of Consideration to Protect Non-Shareholder Interests*, 64 *Hastings L.J.* 863, 2013
- R. HONEYMAN, *Il manuale delle B Corp*, Milano, 2015
- G. MULGAN, *Social Innovation*, Milano, 2013
- A. PELATAN, R. RANDAZZO, *The First European Benefit Corporation: blurring the lines between 'social' and 'business'*, p. 4, available at <http://esela.eu/news/the-first-e/>, 2016
- F. PERRINI, *Social entrepreneurship: imprese innovative per il cambiamento sociale*, Milano, 2007
- G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 2000
- R. RANDAZZO, G. TAFFARI, *Impresa Sociale e Impact Investing: Adesso si cambia!*, Milano, 2015
- F.R. RESOR., *Benefit Corporation Legislation*, 12 *Wyo. L. Rev.* 91, 2012
- S. RICCI, *Social Start-Up*, Santarcangelo di Romagna, 2015
- G. RUSCONI, *Il bilancio sociale delle imprese. Economia, etica e responsabilità dell'impresa*, Roma, 2013
- P. VENTURI, F. ZANDONAI, *Imprese ibride. Modelli d'innovazione sociale per rigenerare valore*, Milano, 2016
- ZAMAGNI S., VENTURI P., RAGO S., *"Valutare l'impatto sociale. La questione della misurazione delle imprese sociali."*, in *Rivista impresa sociale* numero 6/12, Trento, 2016
- T. J. WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of The Benefit Corporation Commission*, 41 *J. Legis.* 329, 2014-2015